

CONTRATTO ATTUATIVO

della Convenzione Quadro Estar avente ad oggetto la “Fornitura di gas medicali, dispositivi medici e tecnici, con relativi servizi e servizio di manutenzione e gestione impianti distribuzione gas medicinali” - Lotto 3 CIG 7959702E31

CIG Derivato 844570938C

L'anno 2020 (duemilaventi) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, Via Cocchi n°7/9, C.F.- P.I. 02198590503, in persona del RES Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, **Dr.ssa Maria Francesca Paglianti**, Farmacista dirigente, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda

e

Air Liquide Sanità Service spa, con sede legale in Milano, Via Calabria n. 31, C.F. 01738810975 - P.I. 12906300152 legalmente rappresentata dal **Dott. Brice Michel André Fontana**, nato a il C.F., in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, residente per la carica presso la sede legale della società in Via Calabria n. 31 Milano;

PREMESSO

- a) che con Determinazione Dirigenziale Estar n. 1850 del 20/12/2019 è stata disposta l'aggiudicazione della “Fornitura di gas medicali, dispositivi medici e tecnici, con relativi servizi e servizio di manutenzione e gestione impianti distribuzione gas medicinali” ;
- b) che la Convenzione CIG 7959702E31 è stata sottoscritta da Estar e da Air Liquide Sanità Service spa con Repertorio n. 299 del 27/07/2020;
- c) che l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest assicura, per la formalizzazione del contratto attuativo in oggetto, la sussistenza di copertura economica con la Deliberazione D.G. n. 150 del 28/02/2020 “Adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022” e la Deliberazione n. 354 del 15/05/2020 "Ricognizione annuale dell'attività contrattuale per beni e servizi";

d) che con il presente contratto attuativo viene definito l'Ordinativo di Fornitura per l'esecuzione delle prestazioni ivi contenute nel rispetto di quanto stabilito nella Convenzione Quadro e nella restante documentazione di gara;

e) che Air Liquide Sanità Service spa ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 1.905.848,80 a mezzo di garanzia fideiussoria n. 01383/8200/00795284/90/2020 rilasciata da Intesa San Paolo - Area Corporate Lombardia. La cauzione, conservata presso gli uffici di Estar, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche per la stipula del presente contratto;

f) che costituiscono Documenti facenti parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegati: Convenzione Quadro, Capitolato Normativo, Capitolato Speciale/Prestazionale, Offerta Tecnica, Offerta Economica e Dettaglio Offerta Economica;

g) che nel proseguo del presente atto, per brevità, la Air Liquide Sanità Service spa viene denominata "Fornitore" e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest "Azienda"

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Disciplina

Le premesse sono parte sostanziale del presente Contratto Attuativo che integra ed è complementare alle disposizioni, prescrizioni e condizioni riportate nella Convenzione Quadro Lotto 3 -CIG 7959702E31 ed in tutti gli atti di gara ed allegati al presente Contratto sub lett. A - Duvri Integrativo e sub lett. B - Patto di Integrità.

Il Fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Articolo 2

Oggetto del Servizio

Il presente Contratto Attuativo ha per oggetto:

1) Fornitura gas (medicinali, dispositivi medici, tecnici) conformi ai requisiti previsti dall'art. 5 del capitolato prestazionale relativo alla qualità dei gas .

In particolare la ditta si impegna ad allegare i certificati di analisi dei gas medicinali privi di AIC ad ogni documento di trasporto.

- 2) Servizi annessi: organizzazione e gestione magazzino gas, pulizia depositi trasporto consegna e distribuzione contenitori mobili ai reparti ospedalieri, ambulatori, laboratori ed altri servizi territoriali di pertinenza dell'Azienda, montaggio e smontaggio delle bombole dei gas medicinali, gas DM e gas tecnici - riempimento contenitori mobili - ritiro dei vuoti - rifornimento contenitori fissi - trasporto contenitori mobili - gestione sistema informatico – controlli di qualità – formazione – fornitura contenitori mobili e articoli accessori;
- 3) Servizio di manutenzione ordinaria preventiva e correttiva.
- Eventuale Manutenzione straordinaria e migliorativa.

Articolo 3

Durata e Fase di Messa a Regime

Il presente Contratto Attuativo ha una durata di 60 mesi/5 anni.

Il Contratto Attuativo decorre dal 1 Novembre 2020 e termina il 31 Ottobre 2025

L'Azienda, al termine del presente contratto, potrà usufruire dell'opzione di rinnovo, sino ad un ulteriore biennio, con le modalità indicate all'art.4.2 del Disciplinare di gara.

In conformità all'art.11 del Capitolato Speciale/Prestazionale è previsto un **periodo transitorio** per la messa a regime del Servizio, con una durata massima di 6 mesi a partire dalla sottoscrizione del presente atto, per consentire al Fornitore di pianificare il Servizio inerente la fornitura dei gas / gestione dei servizi di assistenza e manutenzione / installazione e collaudo di tutte le apparecchiature riportate nell'Allegato al Capitolato Speciale/Prestazionale, inclusi gli eventuali lavori e la verifica dell'applicabilità, in assenza di un subentro di un nuovo fornitore, dell'attività trasporto contenitori fissi di cui alla voce *B6 ex Determina Estar 1850/2019.

Articolo 4

Importo contrattuale

La spesa massima utilizzabile, da parte dell'Azienda, ammonta ad € 11.643.083,575 IVA esclusa. Gli Oneri della sicurezza per interferenze sono riportati nell'allegato Documento di Integrazione al "DUVRI ricognitivo" sub all. A. Il suddetto importo non è in alcun modo vincolante per l'Azienda che pertanto non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di corresponsione di importo inferiore. L'importo

massimo, come da Scheda dettaglio Offerta Economica ex Determina Estar n. 1850/2019, è suddiviso come segue:

Prestazioni	Totale per 5 anni, Iva esclusa
Fornitura gas (medicinali, dispositivi medici, tecnici)	5.691.645,200
Fornitura schede tecniche e di sicurezza	
Erogazione di servizi per gas (trasporto, consegna e messa a disposizione di contenitori e accessori, controlli di qualità, monitoraggio forniture)	2.641.015,000
Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di distribuzione gas medicinali	3.310.423,375

Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà calcolato, ai sensi dell'art. 9.8 del Capitolato Normativo, applicando i prezzi/canoni riportati nella Scheda Offerta di dettaglio ex Determinazione Estar n.1850 del 20/12/2019.

Articolo 5

Impegno del Fornitore

Con la sottoscrizione del presente atto il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni oggetto del servizio a perfetta regola d'arte in linea con le caratteristiche tecniche, le specifiche e gli standard previsti dalla Convenzione Quadro, incluse le migliorative previste nell'Offerta progettuale.

Articolo 6

Ripartizione del Servizio

Con determinazioni Estar n. 1219 del 30/9/2020 e n. 1226 del 30/9/2020 viene autorizzato, sino al 30.09.2025, il subappalto delle seguenti attività/servizi:

Attività/Servizi	Subappaltatore	Sede legale
- Analisi qualitative gas	PH s.r.l.	Tavarnelle V. P., Loc. Sambuca (FI), Via Bramante n. 10/11
- Parte della manutenzione centrali gas liquidi, compressi aria medicinale da compressori e vuoto, reperibilità	RTI: - Impianti 2000 s.n.c. di Pezzotta & Maccalli (Capogruppo Mandataria)	
- Distribuzione confezioni mobili	- Tecno-Imper s.r.l., (Mandante)	Crema (Cr), Via Deledda n. 9
- Riqualficazione impianti gas medicinali nuove installazioni	-S.I.G. Sagra-Imprim Group S.r.l. (Mandante)	
- Manutenzione carrelli di emergenza		

- Manutenzione ordinaria, straordinaria, servizi vari e reperibilità - Gestione e distribuzione bombole gas e reperibilità - Manutenzione carrelli di emergenza	ITEM OXIGEN S.r.l.	Altamura (Ba), Via Le Fogge n. 11
---	--------------------	--------------------------------------

Articolo 7

Verifiche periodiche DUVRI

Il Fornitore, tramite il Referente indicato all'art. 12 del presente Contratto, ed altre figure preposte, si impegna a partecipare alle riunioni di coordinamento periodiche ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008 smi, per la valutazione congiunta con il RSPP dell'Azienda e per le verifiche sulle misure adottate per la eliminazione e ove non possibile per la mitigazione dei rischi. In particolare, decorsi 6 mesi, con la messa a regime del servizio ex art. 11 del Capitolato Speciale/Prestazionale, il Fornitore e l'Azienda, alla luce del dovere di corretta contraenza cui le parti debbono conformarsi, potranno valutare/definire proposte di modifica e/o di integrazione al DUVRI (vedi allegato A), sulla scorta della pianificazione dei servizi e delle attività.

Articolo 8

Personale adibito al servizio

1. il Fornitore, in conformità all'art 13 del Capitolato Speciale/Prestazionale, si impegna a consegnare al RES/DEC l'elenco del personale adibito all'espletamento dei servizi di manutenzione ed assistenza, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite. Il Fornitore si impegna a trasmettere le eventuali variazioni che potranno verificarsi durante la vigenza contrattuale.
2. il Fornitore e l'Azienda concordano che con successivo atto da adottarsi entro e non oltre il 31.12.2020 si provvederà ad individuare il nominativo della Persona Autorizzata e delle altre figure previste all'Allegato G della Norma UNI ISO 7396 1-2, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale/Prestazionale.
3. il Fornitore si impegna a comunicare, in conformità all'art 16 del Capitolato Speciale/Prestazionale, l'elenco degli amministratori di sistema che possono intervenire sul software Hospital.

4. il Fornitore, ha l'onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal D.Lgs 81/2008 smi e pertanto le prestazioni saranno eseguite in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 9

Consegna dei gas liquidi ai serbatoi criogenici

Il Fornitore si impegna a rispettare le prescrizioni previste dall'Allegato E al Capitolato Speciale/Prestazionale. In particolare, per lo scarico dei gas, si impegna a rispettare la fascia oraria tra le ore 07.30 e 13.30, eccetto le emergenze. Il Fornitore, prima della consegna nella fascia oraria indicata, avviserà gli assistenti al DEC territoriali a mezzo posta elettronica entro 24 ore prima dello scarico e con avviso telefonico entro 30 minuti prima dell'arrivo.

Articolo 10

Gestione delle emergenze

Il Fornitore, in caso di emergenza, deve garantire la reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Si rinvia alla Relazione Tecnica A2.1 per la procedura di gestione emergenze.

Il Fornitore deve garantire le seguenti condizioni migliorative:

- In caso di richieste di interventi tecnici o di forniture urgenti di contenitori mobili, devono essere garantite le tempistiche indicate nella tabella Relazione Tecnica A4.3 Paragrafo 4.
- In caso di emergenza, anche qualora le richieste provengano da più presidi contemporaneamente, il Fornitore deve garantire la disponibilità contemporanea di 8 tecnici come previsto da Capitolato Speciale/Prestazionale ed in situazioni particolarmente gravi di ulteriore personale, fino a 10 squadre di operatori specializzati come previsto dalla Relazione Tecnica A 4.3.

Articolo 11

Responsabili per l'Azienda

Il **RES** Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 10.2 del Capitolato Normativo è la **Dr.ssa Maria Francesca Paglianti**, Farmacista dirigente ed il **DEC** Direttore Esecuzione Contratto è la **Dr.ssa Valentina Berni** Farmacista dirigente. Il RES ed il DEC svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento

Articolo 12

Responsabile del servizio

Il Fornitore, in conformità all'art.9.2 del Capitolato Normativo, ha individuato quale responsabile del servizio l'**Ing. Gabriele Paterna**.

Il Responsabile costituisce l'interfaccia del Fornitore nei confronti del RES, del DEC, della Struttura di supporto ed avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento anche al fine della verifica sugli adempimenti connessi al Duvri. E' tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e dovrà essere reperibile nell'orario di servizio e per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica (24h su 24h – festivi inclusi). Pertanto, all'avvio del contratto, il Referente fornirà i contatti.

Articolo 13

Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del Fornitore dal presente contratto nonché dalla Convenzione Estar, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il monitoraggio e le verifiche della fornitura di gas medicali e tecnici necessarie in fase di liquidazione fatture saranno possibili attraverso il sistema informatico che dovrà essere implementato dal Fornitore con le tempistiche indicate nel Capitolato di gara e con la conseguente gestione telematica dei Documenti di Trasporto debitamente sottoscritti (gas medicali e tecnici). Nelle more dell'implementazione del sistema informatico, la liquidazione sarà gestita con procedure già in uso. Per quanto riguarda i canoni farà fede la dichiarazione del RES/DEC circa la regolarità dello svolgimento del servizio. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio secondo le modalità previste nel capitolato di gara.

La fatturazione dovrà avere cadenza mensile così distinta:

- **Fornitura di ossigeno, gas medicali e tecnici.**

La fatturazione dovrà essere distinta tra gas medicali, (liquidi e compressi) gas tecnici e per Aree Territoriali: Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara, Viareggio.

La fatturazione dovrà essere emessa a fronte di ogni ordine elettronico ricevuto a conferma di ogni documento di trasporto. (una bolla, un ordine, una fattura).

- **Canoni per servizi annessi alla fornitura dei gas.**

I canoni annessi ai gas saranno emesse due fatture così distinte:

a) 2B Servizio di logistica

b) 2A -Controlli di Qualità, 2C - Fornitura di contenitori mobili ed articoli accessori e 2D - Formazione con indicazione in fattura delle 3 voci di spesa.

Gli ordini saranno emessi annualmente su rate di base mensile

- **Canoni per servizi annessi alla manutenzione.**

Relativamente ai canoni della manutenzione sarà emessa una sola fattura mensile, riepilogativa e comprensiva di tutti i canoni indicati con le lettere A e B.

Gli ordini saranno emessi annualmente su rate di base mensile

- Per il canone degli **Oneri da rischio interferenza** sarà emessa una fattura mensile, recante il dettaglio delle spese.

Gli ordini saranno emessi annualmente su rate di base mensile

Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà calcolato, ai sensi dell'art. 9.8 del Capitolato Normativo, applicando i prezzi/canoni riportati nella Scheda Offerta di dettaglio ex Determinazione Estar n. 1850 del 20/12/2019.

All H modello H3 scheda offerta manutenzione - All H modello H2 Scheda offerta servizi annessi ai GAS

Qualora l'Azienda accerti un inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti degli operatori impiegati nel presente appalto, l'Azienda è tenuta a versare direttamente agli enti previdenziali l'importo corrispondente all'entità della violazione, utilizzando, anche, l'ammontare della ritenuta a garanzia di cui più sotto.

Per la fatturazione dei canoni: conformemente al Capitolato Normativo sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% ex art 30 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 smi.

Come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, per quanto riguarda la fornitura di DM, il formato della fattura elettronica deve prevedere una *sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: "DMX", con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assemblato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009).*

Inoltre per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", il Fornitore nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (scissione pagamenti).

La fatturazione di ossigeno, gas medicali e tecnici dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto.

Il Fornitore è infine tenuto a consegnare i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

Subappalto autorizzato: Il Fornitore, in conformità all'articolo 11 del Capitolato Normativo, è obbligato a trasmettere all'Azienda, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, unitamente alla documentazione dell'avvenuto pagamento tramite conto corrente bancario o postale. Il Fornitore è tenuto a corrispondere ai subappaltatori un corrispettivo con un ribasso non superiore al venti per cento rispetto ai prezzi/canoni ex Determina Estar n.1850 del 20/12/2019.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari (CIG Derivato 844570938C)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come enunciata al precedente art.14.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dal verificarsi qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 15

Variazione delle prestazioni

Durante la vigenza del presente Contratto, l'Azienda - in linea con quanto previsto dal Capitolato Normativo e dal DLgs 50/2016 - potrebbe avere necessità di:

- riduzioni od incrementi del servizio entro il 20% il valore del presente contratto.

Il Fornitore è tenuto ad adempiere agli stessi prezzi, patti e condizioni, previa sottoscrizione di un Atto di sottomissione ed emissione da parte dell'Azienda di informativa ad Estar;

- incrementi superiori al 20% del valore del presente contratto.

Il Fornitore è tenuto a stipulare un'Appendice, previa autorizzazione di Estar in relazione alla capienza del Quadro Economico di cui alla Determinazione Estar n. 1850 del 20/12/2019.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

In esecuzione della Deliberazione dell'Azienda n. 354 del 15/5/2020 il RES Responsabile dell'Esecuzione del Contratto provvederà a notificare al Fornitore l'Atto giuridico previsto dall'art. 28 del Regolamento Europeo 27/4/2016 n. 679 e dalla normativa nazionale di recepimento, come da Format di Procedura di Qualità Asl N/O. Nell'Atto si definiscono e si delimitano le rispettive responsabilità del Titolare del Trattamento (l'Azienda) e del Responsabile del Trattamento affidatario del presente Contratto (il Fornitore).

Al Fornitore, quale responsabile esterno del trattamento vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

- designare per iscritto, tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati il Fornitore deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi del Codice Privacy, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore;
- adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- consentire all'Azienda i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;

- restituire, alla scadenza del presente contratto attuativo o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto dell'Azienda.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, l'Azienda ha facoltà di richiedere ad ESTAR la risoluzione del contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare all'Azienda.

Articolo 17

Responsabilità per infortuni e danni

Conformemente all'art. 9.4 del Capitolato Normativo, alla stipula della Convenzione Quadro, il Fornitore ha presentato copia della polizza RCT-O-P locale AXA XL nr. IT00023444LI e Certificato Internazionale AXA XL nr. FR 00016504LI. E' a carico del Fornitore la responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 18

Revisione dei prezzi

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 9.10 del Capitolato Normativo. La revisione, potrà avvenire dal secondo anno di vigenza del presente contratto attuativo. La revisione potrà essere richiesta dal Fornitore o da Estar per adeguamento dei prezzi in aumento o in diminuzione rispetto alla variazione dell'indice FOI Istat o in relazione ai prezzi vigenti di mercato. Non possono essere oggetto di variazione i farmaci (prodotti con AIC). Per tutta la durata dei contratti rimane invariato per i Farmaci lo sconto praticato in gara sul prezzo al pubblico.

Articolo 19

Penalità

Il RES ed il DEC, monitoreranno la gestione contrattuale, ossia verificheranno la conformità delle prestazioni agli obblighi previsti dal presente contratto e potranno attivare l'iter previsto dall'art 9.11 del Capitolato Normativo.

Di seguito si riportano le penalità applicabili, nel caso in cui le controdeduzioni del Fornitore non fossero ritenute soddisfacenti da parte del RES/DEC :

	Descrizione	Gravità	Penale
1	Per interruzioni nell'erogazione dei servizi: mancata fornitura di gas medicinali e/o vuoto endocavitario, e/o mancato funzionamento del sistema di evacuazione gas anestetici, causate da inadempienze del Fornitore	Grave	€ 2.000,00 (La penale è applicata per evento verificatosi. Nel caso di mancato funzionamento di un impianto che si rilevi in più riprese, la penale verrà applicata una sola volta).
2	Mancata esecuzione dei controlli di qualità nei tempi e modi indicati nel capitolato e/o mancata trasmissione alla farmacia dei risultati delle analisi		€ 2.000,00 (penale forfettaria)
3	Alla scadenza del contratto, definita la nuova aggiudicazione, mancato rispetto da parte del Fornitore uscente dei tempi e delle modalità concordate per lo smantellamento delle attrezzature		€ 1.500,00 (penale giornaliera)
4	Mancato rispetto dei termini temporali di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale/Prestazionale		€ 1.500,00 (La penale è applicata per ogni giorno di ritardo). Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il centottantesimo giorno dalla data di aggiudicazione e ciò fosse dovuto ad indisponibilità di mezzi e/o apparecchiature da parte del Fornitore, l'Azienda darà via alla risoluzione del contratto con l'affidamento della fornitura al concorrente risultato secondo, purché perfettamente adempiente.
5	Interruzione di un intervento in emergenza senza il ripristino delle condizioni di sicurezza		€ 1.000,00
6	Esecuzione dei lavori da parte di maestranze non qualificate in ogni settore di intervento		€ 1.000,00
7	Indisponibilità ad eseguire interventi senza motivata ragione		€ 1.000,00
8	Ritardi nell'esecuzione delle verifiche imposte da obblighi di legge o normativi		€ 1.000,00
9	Mancato rispetto delle norme di igiene e sicurezza		€ 1.000,00
10	Mancata fornitura dell'ordine con conseguente acquisto presso altro Fornitore	Grave	€ 1.000,00 penale forfettaria cui sommare la differenza del costo del gas sostenuto per acquisto da altro Fornitore rispetto al costo di aggiudicazione.
11	Mancata consegna in caso di urgenza manifesta entro due ore dalla richiesta		€ 1.000,00 (penale forfettaria)
12	Consegna di prodotti privi dei requisiti di qualità specificati nel Capitolato Prestazionale.		€ 1.000,00
13	Mancato rispetto della procedura relativa al ritiro dei prodotti in scadenza e dei prodotti oggetto di revoca ministeriale/ritiro lotti. I costi del ritiro/smaltimento sono a carico del Fornitore		€ 50 % (percentuale sul valore contrattuale del prodotto)
14	Mancata comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea di un prodotto		€ 50 % (percentuale sul valore contrattuale del prodotto)

15	Non disponibilità di attrezzature e mezzi idonei	Media	€ 1.000,00
16	Mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta in termini di dimensionamento del personale offerto		€ 1.000,00
17	Mancata sostituzione di personale entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda		€ 500,00
18	Mancata messa a disposizione delle schede tecniche e di sicurezza dei gas e dei certificati di analisi richiesti		€ 500,00 (penale forfettaria)
19	Mancato rispetto dei tempi di preavviso e/o della fascia oraria di rifornimento dei gas criogenici indicata da capitolato o concordata.		€ 500,00
20	Gestione non idonea in termini di pulizia e decoro dei depositi di stoccaggio dei gas centralizzati o consegna alle utenze di contenitori mobili in condizioni di cattiva conservazione o sporcizia		€ 500,00 (penale forfettaria)
21	Mancata fornitura degli accessori richiesti (Allegato I) o loro mancata installazione per l'utilizzo dei gas medicinali presso le utenze utilizzatrici.		€ 500,00
22	Consegna di gas con validità residua inferiore a due terzi della validità totale		€ 300,00 (penale forfettaria)
23	Ritardata attivazione del sistema di registrazione e tracking delle richieste di intervento, per un tempo superiore a 30 giorni rispetto alla data cui all'art. 16 del Capitolato Prestazionale		€ 250,00
24	Ritardata implementazione del sistema informativo rispetto alla data di cui all'art. 16 del Capitolato Prestazionale per un tempo superiore a 60 giorni		€ 200,00
25	Ritardata costituzione dell'anagrafica tecnica rispetto alla data di cui all'art. 16 del Capitolato Prestazionale per un tempo superiore a 60 giorni		€ 200,00
26	Per ogni intervento di manutenzione programmata: ritardi superiori al 10% della periodicità dello stesso (settimanale, mensile, trimestrale ecc.) riscontrata nell'esecuzione. Verrà preso in considerazione per il calcolo del ritardo, il momento di termine dell'intervento di manutenzione programmato.		€ 200,00
27	Per qualunque intervento in emergenza: per ritardato intervento	Media	€ 200,00 (applicata una penale ogni 30 minuti di ritardo)
28	Mancato ripristino di quanto previsto nell'offerta in termini di dimensionamento del personale offerto		€ 100,00 (La penale è applicata per ogni giorno di ritardo)
29	Per qualunque altra inadempienza, rispetto a quanto previsto nel presente contratto e nella documentazione di gara, reiterata oltre al termine ad adempiere fissato dall'Azienda per messa in mora del Fornitore		€ 100,00 (La penale è applicata per ogni giorno di ritardo)
30	Ritardo della fornitura oltre i 20 gg dalla data pattuita per la consegna dell'ordine con conseguente acquisto da altro Fornitore		€ 50,00 (penale giornaliera)
31	Detrazione percentuale sul canone nel caso di mancato rispetto della programmazione delle manutenzioni periodiche e/o della loro registrazione nel sistema informativo valutati per singola tipologia (prese, centrali, ...) per un numero di componenti superiore al 15%		2%
32	Per qualunque altra inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell'Offerta Tecnica.		€ 500,00
33	Ritardata attivazione del sistema di registrazione e tracking delle richieste di intervento rispetto alla data di cui all'art. 16 del Capitolato Prestazionale fino ad un ritardo massimo di 30 giorni		€ 100,00
34	Ritardata implementazione del sistema informativo rispetto alla data di cui all'art. 16 del Capitolato Prestazionale fino		€ 100,00

	ad un ritardo massimo di 60 giorni		
35	Ritardata costituzione dell'anagrafica tecnica rispetto alla data di cui all'art. 16 del Capitolato Prestazionale fino ad un ritardo massimo di 60 giorni		€ 100,00
36	Ritardo nell'aggiornamento dell'anagrafica tecnica rispetto ai tempi indicati all'art. 16 del Capitolato Prestazionale		€ 100,00
37	Ritardata presentazione del piano di manutenzione secondo quanto previsto nell'Offerta Tecnica rispetto alla data di cui all'art. 12 del Capitolato Prestazionale		€ 100,00
38	Ritardo nell'aggiornamento semestrale del Piano delle manutenzioni programmate (calendario) rispetto alla data di cui all'art. 12 del capitolato Prestazionale		€ 100,00
39	Per tempo di intervento sul singolo intervento di riparazione non in emergenza superiore a 6 ore lavorative		€ 100,00
40	Mancato rispetto del termine temporale di tre mesi dall'aggiudicazione per il rilevamento ed inventario dettagliato di tutte le bombole presenti presso l'Azienda nonché per il ritiro e restituzione al proprietario di quelle di proprietà del Fornitore uscente		€ 100,00
41	Ritardo nell'aggiornamento del sistema informativo rispetto ai tempi indicati all'art. 16 del Capitolato Prestazionale		€ 50,00
42	Ritardata presentazione dell'Analisi e gestione dei rischi rispetto alla data di cui all'art. 17.2 del Capitolato Prestazionale		€ 50,00
43	Mancata disponibilità del Fornitore all'addestramento del personale all'uso del software, secondo i tempi concordati con il DEC al momento della consegna		€ 50,00
44	Ritardi nella presentazione dei preventivi per gli interventi su richiesta o extracanone rispetto ai tempi indicati nel disciplinare tecnico	Lieve	€ 50,00
45	Mancata attivazione dei corsi di formazione previsti dal Capitolato Prestazionale qualora, decorsi 60 gg dalla richiesta dell'Azienda, non siano stati attivati.		€ 50,00
46	Detrazione percentuale sul canone nel caso di mancato rispetto della programmazione delle manutenzioni periodiche e/o della loro registrazione nel sistema informativo valutati per singola tipologia (prese, centrali, ...) per un numero di componenti compreso tra il 5% e il 15%		1%
47	Ritardi nella esecuzione delle progettazioni richieste e nella elaborazione e presentazione delle documentazioni occorrenti alla realizzazione degli interventi. La penale giornaliera è calcolata per ogni giorno di ritardo		0,1% (Percentuale calcolata sull'importo del progetto/preventivo)

Qualora nell'Offerta Tecnica il Fornitore abbia migliorato tali tempistiche, le penali si intendono riferite alle tempistiche in essa espresse.

L'Azienda applicherà la penalità decurtando il relativo importo dalle fatture ammesse al pagamento o sulla cauzione definitiva c/o Estar.

Articolo 20

Risoluzione

Il RES, in linea con l'art. 12 del Capitolato Normativo, procederà ad attivare l'iter previsto dal comma 3, dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei seguenti casi:

quando siano già state comminate tre penalità ed il Fornitore commetta un'ulteriore infrazione;

quando siano state comminate penalità per un importo pari al 10% del presente contratto attuativo (grave inadempimento).

L'Azienda procede con la risoluzione di diritto del presente contratto attuativo nei seguenti casi, da ritenersi non esaustivi, in quanto il contratto viene risolto in tutti i casi di accertata violazione di obblighi di legge (esempio violazione D.lgs 81/2008 e smi) ed in tutti gli altri casi previsti dalla Convenzione:

ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando al Fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:	ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
ritardo nell'avvio del Servizio, dopo la firma del presente contratto attuativo	qualora venga riscontrata un'interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio
mancata conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Normativo e nel Capitolato Prestazionale	in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate in conformità alla L.136/2006 e smi
mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali	nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate da altro Operatore Economico che non sia stato autorizzato da Estar a svolgere attività in subappalto
	polizza RCT non valida ed efficace, come rilevato da ESTAR
mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio ad inadempienze contestate	mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione dell'allegato Patto d'Integrità ex Deliberazione dell'Azienda n. 56 del 31/01/2019;
	violazione dei principi enunciati nel Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda ex Deliberazione n. 65 del 01/02/2018

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 21

Cause di recesso

L'Azienda potrà recedere dal presente contratto attuativo qualora nei servizi aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte del contratto attuativo (esempio un'Area interessata dal Servizio).

E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 22

Cessione del Contratto Attuativo

E' vietata la cessione del presente Contratto, salvo i casi richiamati dall'art. 14 del Capitolato Normativo.

Articolo 23

Condizione risolutiva espressa

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ex art 3 della Convenzione Quadro.

Articolo 24

Sicurezza e salute degli Operatori

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il Documento Unico Valutazione Interferenze (DUVRI) - documento di integrazione al DUVRI Ricognitivo, sub allegato A.

Articolo 25

Codice di comportamento

Il Fornitore si impegna, con la sottoscrizione del presente Atto, al rispetto del Codice di Comportamento dell'Azienda adottato con Deliberazione n. 65 del 01/02/2018, visionabile sul sito internet www.uslnordovest.toscana.it al seguente

link: file:///C:/Users/Michele/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XTZ4G7TJ/CODICE%20COMPORTAMENTO%20AGGIORNATO.pdf

Il Fornitore si impegna a darne conoscenza ai propri Operatori impiegati nel presente servizio, incluso il personale dei subappaltatori.

Articolo 26

Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del DPR 131/1986 con spese a carico della parte richiedente.

Le spese contrattuali di bollo sono a carico del Fornitore, che rimborserà all'Azienda l'imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta Autorizzazione n. 60384 del 22/12/2015 – Agenzia delle Entrate di Pisa.

Articolo 27

Atti di riferimento

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione 2019-2021 approvato con Deliberazione Aziendale USL Toscana Nord Ovest n. 69 del 29/1/2020, pubblicato sul sito dell'Azienda sezione Amministrazione Trasparente, finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. A tal uopo il Fornitore sottoscrive l'allegato Patto di Integrità con l'Azienda. Il Fornitore dichiara espressamente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2011. A tal uopo sottoscrive la dichiarazione di cui alla Procedura aziendale di qualità PRO AZ 032 Rev. 02, che costituisce documentazione agli atti del contratto.

Articolo 28

Foro competente

Per tutte le controversie inerenti al presente Contratto Attuativo e sua validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Air Liquide Sanità Service spa

Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Il Legale Rappresentante

Il RES

Dott. Brice Michel André Fontana

Dr.ssa Maria Francesca Paglianti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si intendono *Documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati*: Convenzione Quadro, Capitolato Normativo, Capitolato Speciale/Prestazionale, Offerta Tecnica e Offerta Economica.

Air Liquide Sanità Service spa

Il Legale Rappresentante

Dott. Brice Michel André Fontana

Allegati n. 2

A - Duvri Integrativo

B - Patto di Integrità.

La presente copia è conforme all'originale consegnato agli atti d'ufficio